



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 14/07/2023 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

SERAIO GIUSEPPE, Presidente

GRAZIADEI CARLO, Relatore

FLAIM GIORGIO, Giudice

in data 14/07/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 54/2022 depositato il 10/03/2022

proposto da

Ricorrente_1 - P.IVA_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1

Rappresentante difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento

elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 21122109060076876-00000 ALTRI TRIBUTI 2021

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato il 18.2.2022 Ricorrente_1 aveva adito questa Commissione Tributaria, avverso la revoca delle agevolazioni scarto contributivo a fondo perduto emesso dall'AGENZIA delle ENTRATE Direzione Provinciale di Trento

La parte ricorrente evidenziava che l'istanza era stata correttamente presentato secondo le istruzioni ministeriali e che il motivo dello scarto dovuto al fatto che al momento della presentazione dell'istanza la partita iva della dante causa era cessata, non era previsto come requisito.

A mezzo della comparsa si costituiva l'AGENZIA delle ENTRATE Direzione Provinciale di Trento concludendo nel merito, per il rigetto con il favore delle spese.

La resistente evidenziava che Ricorrente_1 acquistava con atto notarile di data 28/04/2021 l'azienda dalla società Società_1.

La ricorrente inoltrava istanza telematica per accedere al contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 commi da 16 a 27 (cd contributo perequativo) in data 21/12/2021, facendo riferimento alla posizione della società di persone acquisita.

Per tale ragione, il sistema non consentiva l'inoltro della richiesta di contributo con la seguente motivazione: mancanza della partita iva di confluenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso, deve essere accolto essendo risultato fondato.

Ed, infatti, il Collegio, esaminata la vertenza alla base delle disposizioni legislative e giurisprudenziali esistenti in materia, reputa di condividere ed accogliere le tesi sostenute, analiticamente, dalla parte ricorrente e, quindi, di accogliere il relativo gravame.

Sul punto, con carattere di decisiva assorbenza questa Corte rileva che l'istanza era stata correttamente presentato secondo le istruzioni ministeriali.

Invero, l'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto perequativo era stata formulata barrando la casella relativa alle operazioni straordinarie ed indicando il codice fiscale del dante causa e cioè, di Società_1

Pertanto, le domande della ricorrente, vanno accolte.

Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza della resistente.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso.

Condanna la parte resistente alla rifusione delle spese sostenute dal ricorrente che liquida in complessivi € 1.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.